



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 22/07/2024*

*Numero Registro Dipartimento 835*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10365 DEL 22/07/2024**

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi. – -  
Progetto per la Realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,000MWp in Agro di  
Sellia Marina (CZ)

Proponente: Nautiko Srl

Comuni d'intervento: Sellia Marina e Simeri Crichi (CZ).

Parere di Assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da avviare ai  
sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs.152/2006 (PAUR).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Cod. Proposta 57345  
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 57345  
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 13347 del 22/09/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” al Dott. Giovanni Aramini.
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Regolamento Regionale n. 4/2023 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 Novembre 2013 n. 10 <<Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>;
- Legge regionale del 24 maggio 2023, n. 22 “Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità” (BURC n. 116 del 24 maggio 2023);
- • il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.
- •la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- • il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

- la DGR 695 del 29/11/2023 avente ad oggetto Atto di indirizzo–oneri istruttori VIA per gli interventi di cui all’articolo 19 comma 9-quater del DL n.104/2023;
- la Legge Regionale n.56 del 27.12.2023-Legge di stabilità 2024;
- la Legge Regionale n.57 del 27.12.2023-Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026;
- la D.G.R. n.779 del 28.12.2023-Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt.11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n.780 del 28.12.2023-Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 –2026 (art.39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118).

**PREMESSO CHE:**

- con istanza assunta agli atti del Dipartimento Tutela dell’Ambiente in data 27/06/2023 al prot. n. 292488, il Proponente Nautiko srl, ha inoltrato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e smi, per il progetto denominato “Realizzazione dell’impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,000MWp in Agro di Sellia Marina (CZ)”;
- In data 27/10/2023 con nota prot. 475928, il Settore Valutazioni Ambientali ha inoltrato formale comunicazione di avvio del procedimento agli Enti/Amministrazioni, nonché di avvenuta pubblicazione dello studio preliminare e degli elaborati per come previsto dal comma 2 dell’art. 19 del Lgs. n. 152/06 e smi per i successivi 30 giorni ai fini delle osservazioni del pubblico.
- Allo scadere del periodo di pubblicazione del progetto, sul sito della Regione Calabria, non risultano pervenute osservazioni.

**CONSIDERATO CHE**

- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 03/07/2024, a seguito della valutazione tecnica del progetto, ha espresso parere di assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da avviare ai sensi dell’Art.27 bis del D.Lgs.152/2006 (PAUR), del progetto.

**SI RENDE NECESSARIO**, prendere atto del parere espresso dalla STV nella seduta del 03/07/2024, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - con il quale si è stabilita la assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da avviare ai sensi dell’Art.27 bis del D.Lgs.152/2006 (PAUR) del progetto relativo alla “ *Realizzazione dell’impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,000MWp in Agro di Sellia Marina (CZ)*”

**PRESO ATTO** del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, alla stregua dell’istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

**DECRETA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;

**DI PRENDERE ATTO** del parere espresso dalla STV nella seduta del 03/07/2024, prot.n. 443795 del 05/07/2024, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - con il quale si è stabilita la assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da avviare ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs.152/2006 (PAUR) del progetto relativo alla “ *Realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,000MWp in Agro di Sellia Marina (CZ)*”

**DI NOTIFICARE** il presente atto, ai Comuni di Sellia Marina e Simeri Crichi (CZ), alla provincia di Catanzaro, al Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria e all'ARPACal;

**DI PRECISARE** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Francesco Sollazzo**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIOVANNI ARAMINI**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Salvatore Siviglia**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
*Dipartimento Territorio Tutela dell'Ambiente*  
**STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE**  
**VAS – VIA – AIA -VI**

**SEDUTA DEL 03/07/2024**

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi. –  
**-Progetto** per la *Realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,000MWp in Agro di Sellia Marina (CZ)*

**Proponente:** Nautiko Srl

**Comuni d'intervento:** Sellia Marina e Simeri Cricchi (CZ).

**LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VAS – VIA – AIA –VI**

*Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.*

**VISTI**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”” e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;

- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

#### **PREMESSO CHE**

- con istanza assunta agli atti del Dipartimento Tutela dell’Ambiente in data 27/06/2023 al prot. n. 292488, il proponente Nautiko srl, ha inoltrato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i per il progetto in oggetto;
- con nota prot. n. 410863 del 21/09/2023 il Settore 2 del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente ha richiesto la seguente documentazione mancante all’istanza sopra citata:
  - ALLEGATO 3 - Modulo per la presentazione dell’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA
  - ALLEGATO 3d – Condizioni Ambientali
  - Certificazione di destinazione urbanistica con i vincoli tutori e inibitori
- con nota prot. n. 463501, 463515, 463519 e 463525 del 20/10/2023 e prot. n. 472352 del 26/10/2023, il proponente ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 475928 del 27/10/2023 il Settore 2 del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente ha inoltrato comunicazione di avvio della procedura e di pubblicazione della documentazione al link indicato sul sito web dipartimentale, informando gli Enti/Amministrazione - individuati dal proponente tra quelli potenzialmente interessati al procedimento – della possibilità di presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il termine di 30 giorni;
- con nota prot. n. 503512 del 14/11/2023 l’Unità Operativa Autonoma (UOA) Forestazione e Difesa del Suolo – Ambito CZ/KR/VV, comunica che l’area d’intervento non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/23;
- In data 22-4-2024 e in data 21-5-2024 il proponente ha inteso trasmettere nuovamente le certificazioni comunali di destinazione urbanistica dei comuni interessati dall’intervento, relazioni specialistiche, planimetrie catastali riferite alle particelle interessate dal progetto e modulistica richiamata nell’istanza;
- Allo scadere del periodo di pubblicazione non risultano pervenute osservazioni.

**CONSIDERATO CHE** l’attività della STV si articola nell’attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici prevista dagli artt. 5 e 6 del R.R. n. 10/2017 – anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento – e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

**VISTI** gli elaborati progettuali presentati dal Proponente, ancorché integrati, resi disponibili sul portale istituzionale e di seguito elencati:

**VISTO** il progetto così come presentato ed integrato come sopra descritto, costituito dalla seguente documentazione:

- 1) allegato 3 modulo per la presentazione dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA
- 2) Allegato 3.b Modello dichiarazione del professionista riguardo il possesso delle professionalità e competenze specifiche per la redazione dello Studio Preliminare Ambientale;
- 3) All. 3.c Elenco delle amministrazioni e degli Enti territoriali potenzialmente interessati al progetto;
- 4) Allegato 3.d – Condizioni Ambientali
- 5) All. A Dichiarazione del valore complessivo dell'opera (pari a € 8.788.320,09);
- 6) Copia versamento oneri istruttori; (pari a € 5.194,16)
- 7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, riguardo la veridicità/esattezza dei contenuti dell'istanza e della documentazione allegata.
- 8) Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Simeri Crichi (CZ) il giorno 18/10/2023
- 9) Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Sellia Marina (CZ) il giorno 25/10/2023, prot. n. 71
- 10) FTV Mandato senza rappresentanza. Permessi a costruire e allacci elettrici, rilasciato da Difesa e Servizi il 17/05/2021 prot. n. 2510

### **PRESO ATTO**

dell'intera documentazione amministrativa e tecnica sopra elencata, la cui validità ed idoneità è di esclusiva responsabilità del Proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza; che entro il termine dei 30 giorni (scaduti il 27/11/2023) dall'avvenuta pubblicazione non risultano acquisite osservazioni sul progetto in esame.

**ESAMINATA** la predetta documentazione presentata dal Proponente si rileva quanto segue:

### **IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA**

In esito alle verifiche previste dall'Art. 19 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si dà atto che la documentazione amministrativa presentata, inerente alla modulistica prevista, è conforme ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA. Inoltre, lo Studio Preliminare Ambientale - conforme all'allegato IV-bis Parte II del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., unitamente agli elaborati di progetto - è corredato da inquadramento catastale dei terreni sui cui insiste il progetto, rimanendo incomplete le informazioni del rispetto della legge urbanistica regionale n. 19/2022 e n. 17/2022, gli accertamenti di compatibilità generale, la coerenza e la conformità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici comunali ed ai vigenti strumenti sovra-comunali di pianificazione, quali il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro (PTCP). Negli elaborati allegati non è presente alcuna documentazione amministrativa relativa a eventuali contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie e/o altro (ivi incluso l'affidamento in concessione da parte del Ministero della Difesa di beni del demanio militare per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili), regolarmente sottoscritti e vigenti.

### **DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO**

Il progetto prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, della potenza complessiva di 8,0 MWp, nel territorio comunale di Sellia Marina, in Provincia di Catanzaro, a 6 km a Sud-Est di Borgo Santa Cenere e a circa 5 km a Sud-Ovest dell'abitato di Sellia Marina; L'elettrodotto esterno si estenderà per circa 4 km a nord-ovest dell'impianto, fino al punto di connessione in corrispondenza della CP ENEL "SIMERI MARE", nell'omonimo Comune.



Il progetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino, di tipo bifacciale, da montare su strutture ad inseguimento solare di tipo "monoassiale" con potenza nominale di  $505W_p$ .  
Le strutture portanti costituite da pali in acciaio zincato saranno infissi nel terreno (a battimento o mediante fondazioni a vite) e saranno posizionati ad una distanza compresa tra 6,60 m e 7,70 m (in media ogni 6 o 7 moduli fotovoltaici).

Il collegamento elettrico tra i singoli moduli sarà del tipo "in serie", in maniera tale da formare una stringa di 26 moduli.

Il trasformatore bt/MT avrà un rapporto 0,8/20 kV, taglia 2700kVA e sarà del tipo Three-phase-oil-transformer hermetic sealed bt/MT.

Tutte le condutture elettriche interrato saranno realizzate con cavi tipo ARG16OR16 0,6/1kV direttamente posati in trincea, su strato di allettamento in sabbia (spessore 10 cm circa), ad una profondità di circa 1m rispetto al piano di campagna. Per la posa degli elettrodotti sarà realizzato uno scavo di profondità 110 cm e larghezza variabile secondo la formazione delle linee provenienti dagli inverter di stringa. Il ricoprimento avverrà in parte con sabbia (per uno spessore di circa 20 cm), la parte rimanente dello scavo sarà riempito con terreno di risulta, ovvero con un pacchetto di tipo stradale carrabile in misto stabilizzato.

Il terreno di risulta, privo di scorie, sarà distribuito in loco, ovvero trasportato in discarica autorizzata qualora contaminato da scorie di lavorazione.

Lungo il percorso degli elettrodotti saranno realizzati pozzetti rompi-tratta e/o di derivazione rispettivamente per i tratti lineari più lunghi e per i cambi di direzione; gli stessi saranno in cls prefabbricato e dotati di chiusino superiore in cls.

Il fondo del pozzetto sarà di tipo drenante per consentire il deflusso delle acque all'interno.

Il progetto, ricade nella tipologia di "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW" (punto 2 lett. b) All. IV Parte Seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. modificato dall'art. 6 comma 9-bis del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e da ultimo d.l. n. 17/2022 convertito con modificazioni dalla l. n. 34/2022).

## RELAZIONE TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE VIGENTI.

Con riferimento alle particelle catastali ricadenti nel territorio di Sellia Marina (CZ), interessate dalla realizzazione di una nuova cabina di consegna di e-Distribuzione S.p.A. a cui allacciare l'impianto fotovoltaico, da collegare in antenna alla CP di Simeri Mare (esistente) mediante una nuova linea MT interrata/aerea in parte in cavo Al  $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$  (interrato) e in parte in cavo Al  $3 \times 150 + 1 \times 50 \text{ Y mm}^2$  (aereo) per una lunghezza complessiva di 4.243 m circa.

Si riporta di seguito lo stralcio del CDU di Sellia Marina (datato 8-6-2023) da cui si evince:



Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. 6, n. 10, n. 24, n. 45, n. 48, n. 55, n. 408, n. 412, n. 479, n. 477, n. 479, n. 560, n. 562, n. 610, n. 611, n. 614, n. 626, n. 665, n. 674, n. 675, n. 676, n. 677, n. 678, n. 679, n. 680, n. 681, n. 682 e foglio n. 8 mappale n. 645, n. 1179 e n. 1353 non è soggetta a vincoli inibitori, di cui alla legge 431/85 e legge regionale 23/1990 e s.m.i.;

Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. n. 24, e n. 48, è soggetta a vincoli tutori di cui all'art. 142, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. 10, n. 560, n. 562, n. 610, n. 611, n. 674, n. 675, n. 676, n. 677, n. 678, n. 679, n. 680, n. 681, n. 682 e foglio n. 8 mappale n. 1179 e n. 1353 è soggetta a vincoli tutori di cui all'art. 142, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. 10, n. 611, n. 560 e n. 562 ricade nelle fasce di attenzione e di rischio idraulico/rischio frana così come individuati per il Comune di Sellia Marina al Piano di Assetto Idrogeologico Regionale - "Aree di attenzione pericolo inondazione";

Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. 6, n. 10, n. 24, n. 45, n. 48, n. 408, n. 412, n. 479, n. 560, n. 562, n. 610, n. 611, n. 674, n. 675, n. 676, n. 677, n. 678, n. 679, n. 680, n. 681, n. 682 e foglio n. 8 mappale n. 645, n. 1179 e n. 1353 ricade in "Aree di attenzione rischio alluvioni (PGRA)";

Che l'area in esame ricade in "Zone a suscettibilità sismica per liquefazione ed amplificazione (PTCP)";

Che l'area di cui al foglio n. 16, mappale n. 10, n. 55, n. 408, n. 477, n. 562, n. 610, n. 611, n. 626 e n. 680 ricade in parte in "Fascia di rispetto dalla ferrovia";

Che l'area di cui al foglio n. 16, mappale n. 10, n. 55, n. 477, n. 562, n. 610, n. 611, n. 614, n. 665 e n. 680 ricade in parte in "Fascia di rispetto dalla strada";

Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. 45 e n. 48 in parte ricade in "Protezione civile";

Che l'area di cui al foglio n. 16 mappale n. 48 e n. 24 in parte ricade in "Paesaggio sabbioso dunale";

Che l'area di cui al foglio n. 16, mappale n. 10 ricade in parte in "Fascia di rispetto Ultragas - Livello di rischio 3 - 350 mt".

Inoltre, dalla documentazione prodotta, si evince che l'area di intervento (catastalmente intesta a Demanio pubblico dello Stato ramo Marina Militare) in parte ricade in "Area Militare" e in parte in "Protezione civile" e "Paesaggi Sabbiosi Dunali". Secondo la Carta dei luoghi del QTRP non è soggetta a vincolo archeologico, mentre secondo l'Atlante dei Paesaggi è classificata "area con reperti archeologici di età romana e del periodo imperiale romano, resti di villa rustica e case del Feudo De Seta".

I tratti di cavidotto attraverseranno il Fiume Simeri e il Fosso di Fegato, all'interno dell'area a rischio R4 per fenomeni di inondazione. Inoltre, l'area di impianto ricadrebbe all'interno di un'area classificata dal PTCP di Catanzaro come "Suscettibile di pericolosità per liquefazione", con classe di Fattibilità 3, con consistenti limitazioni.

Invece, con riferimento alle particelle catastali ricadenti nel territorio del comune di Simeri Crichi, interessate dalla consegna dell'energia alla CP "Simeri Mare" e dal cavidotto aereo/interrato, dal CDU di Simeri Crichi (datato 18-10-2023) si rileva

Che l'area cui fa parte il terreno distinto nel N. C. Tdi questo Comune al **foglio 24 n. con le particelle n. 206 205, 352, 893, 1365, 1370, al foglio 25 n. con la particella n. 199**, in parte ricadono nelle **Aree di attenzione del PGRA** nell'ambito del Decreto del Segretario Generale n. 540 del 13.10.2020, dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, avente ad Oggetto: Adozione Misure di Salvaguardia relative alle aree soggette a modifica di perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piani di assetto idrogeologico configurate nei progetti di variante di aggiornamento dei **PAI alla nuove mappe del PGRA** da approvarsi ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del D.lgs del 3 aprile 2006, integrato dall'art.54 della legge 120 dell'11 settembre 2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

**Si certifica altresì,**

-- che relativamente a detto beni a tutt'oggi non sono trascritti provvedimenti comunali di divieto di disposizione o di acquisizione al patrimonio comunale e non sono pendenti provvedimenti sanzionatori;

- che il terreno in oggetto non ricade nella aree di cui alla Legge n 353/00 art. 3 comma 1 bis per cui non soggiace ad alcuno dei vincoli ivi previsti.

In assenza di dichiarazione di coerenza dell'intervento al Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), da parte del Comune di Sellia Marina, prevista dalla legge urbanistica regionale (leggi regionali n. 19/2022 e s.m.i.), non è possibile accertare/confermare la sussistenza o meno di vincoli inibitori segnatamente previsti dall'art. 25 del citato QTRP, quali:

- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal testo unico forestale;
- zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448;
- zone archeologiche (per come riportate dal "TOMO 1° Quadro Conoscitivo" e definito dalle Disposizioni Normative del QTRP).

Analogamente, con riferimento alle aree ricadenti nel territorio di Simeri Crichi previste per la consegna dell'energia alla CP "Simeri Mare" e dal cavidotto aereo/interrato non è possibile accertare/confermare la sussistenza o meno di vincoli inibitori segnatamente previsti dall'art. 25 del citato QTRP, quali:

- territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal testo unico forestale;
- zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448;
- zone archeologiche (per come riportate dal "TOMO 1° Quadro Conoscitivo" e definito dalle Disposizioni Normative del QTRP).

Si specifica inoltre che, trattandosi di impianto fotovoltaico, limitatamente all'applicabilità delle limitazioni percentuali prevista per analoghi progetti in area a destinazione agricola (10%), non è applicabile quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 17/2022.

In assenza di individuazione delle aree idonee individuate per la Regione Calabria per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto dell'art. 20 co. 6 e segg. del D.lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. di cui al d.l. n. 13/2023 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 (entrata in vigore il 22/04/2023) per l'attuazione della Dir. UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, relativamente alla **verifica dell'idoneità dell'area** per la localizzazione dell'impianto FV e fermo restando che la mancata inclusione nel novero delle aree idonee non presuppone la dichiarazione di inidoneità (art. 20 co. 7 D.lgs. n. 199/2021), emerge quanto di seguito esposto dall'**esame delle casistiche di aree idonee annoverate ex lege** (art. 20 co. 8 D.lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.):

<i>Tipologia di aree idonee</i>	<i>Verifica idoneità</i>
a) <b>ssiti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter) numero 1).</b>	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
b) <b>a aree dei siti oggetto di bonifica (Titolo V, Parte quarta D.Lgs. n. 152/06 e smi).</b>	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c) <b>ccave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.</b>	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto

	informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c-bis) siti e impianti nelle disponibilità delle società del <b>gruppo Ferrovie dello Stato italiane</b> e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; (cfr concessione da parte delle società concessionarie autostradali di cui all'Allegato alla legge n. 41/2023).	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
(c-bis.1) siti e impianti nella disponibilità delle <b>società di gestione aeroportuale</b> all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori (all. 1 decreto MISE 14/02/2017), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);	Il progetto in esame non rientra in tale casistica e non si desumono dagli elaborati di progetto informazioni che possano confermarne l'esistenza.
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, <b>in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del <a href="#">codice dei beni culturali e del paesaggio</a>, di cui al <a href="#">decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</a>:</b> 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall' <a href="#">articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</a> , nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.	Il proponente rileva che l'impianto ricade in area militare e quindi idonea. Tuttavia, tale circostanza non sembra ricorrere in quanto non risulta esservi affidamento in concessione da parte del competente ministero.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), <b>le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/04 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda (beni culturali) oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo (immobili e aree di notevole interesse pubblico).</b> Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 km per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici.	Il suddetto esito non è confermabile nell'ambito della presente valutazione (e pertanto da rinviare a successiva procedura) in quanto da verificare. È comunque onere dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione esprimersi in esito al procedimento su istanza di parte proponente in quella sede.

Per quanto sopra, sulla base delle informazioni, limitatamente alla procedura in oggetto, si può asserire che **per l'impianto in valutazione non è possibile confermare la localizzazione su area idonea**, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 199/21 e ss.mm.ii.

## **VALUTAZIONE DELL'IMPATTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE INDIVIDUATO NELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.**

La verifica degli impatti ambientali significativi da parte della STV ricomprende le seguenti componenti:

- caratteristiche fisiche d'insieme del progetto;
- localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale;
- componenti ambientali sulle quali il progetto può avere impatto rilevante:
  - impatto visivo;
  - impatto acustico e vibrazioni;
  - impatti su flora e fauna;
  - impatti su suolo e sottosuolo;
  - impatti sulle acque superficiali e sotterranee.

Le caratteristiche fisiche d'insieme del progetto, in relazione all'importanza delle opere complessive e della posizione all'interno di un'area così come riportata in progetto e del contesto relativamente al cumulo con analoghe installazioni, non escludono la minimizzazione di possibili ripercussioni sull'ambiente.

In particolare le dimensioni e la concezione dell'insieme del progetto, nel contesto territoriale in cui lo stesso si inserisce, saranno tali da non poter essere considerati irrilevanti dal punto di vista di potenziali effetti ambientali nell'area di riferimento.

In relazione alla localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale si rileva una copertura della superficie agricola maggiore rispetto a quella prevista dal QTRP.

Dall'analisi della qualità ambientale con riferimento alle **componenti ambientali sulle quali il progetto può avere impatti potenzialmente rilevanti**, si rilevano i seguenti elementi:

### **Impatto visivo**

Come da verifica preliminare sopra esposta, l'impianto fotovoltaico in esame sarà localizzato in area non idonea, nei termini del QTRP, con accertamento non definitivo nei termini di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 199/21 e ss.mm.ii.

In relazione a quanto sopra e considerate le dimensioni e le caratteristiche dell'impianto proposto, unitamente alla previsione di opere per il trasporto dell'energia che si estendono oltre il territorio di Sellia Marina, si ritiene che l'impatto visivo dell'impianto può avere sia una valenza locale che di area vasta, data l'intrusione visiva dei pannelli nel panorama di un generico osservatore, con possibili alterazioni e modifiche nella distribuzione della vegetazione e della morfologia del terreno in ragione dell'elevato indice di occupazione agricola, superiore al 10% e della prossimità del litorale marino.

L'intervento in progetto prevede strutture che potrebbero qualificarsi come elementi detrattori rispetto all'identità del territorio per i quali si rende opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti circa i possibili impatti che dovranno essere identificati qualitativamente e quantitativamente secondo criteri obiettivi.

### **Impatto acustico e vibrazioni**

Il comune di Sellia Marina non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, per come previsto dall'art.6, comma 1, della Legge del 26 ottobre 1995 n. 447. Tuttavia, dallo Studio Preliminare Ambientale allegato si rileva che il clima acustico previsto dall'installazione/esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto, presso i ricettori esaminati, non supererebbe i valori limiti assoluti previsti.

### **Impatti su flora e fauna.**

Trattandosi di impianto fotovoltaico, l'indice di occupazione agricola superiore al 10% potrebbe determinare una compromissione irreversibile dell'attuale potenzialità produttiva del terreno agricolo e delle caratteristiche agrarie del contesto.

Dal punto di vista faunistico i principali impatti saranno legati alla fase di cantiere, che comporterà azioni di disturbo legate alla presenza umana ed all'utilizzo di mezzi meccanici che tenderanno a provocare disturbo e allontanamento delle specie animali, suscettibile di approfondimento in ambito di valutazione ambientale, in quanto non sufficientemente mitigate con le condizioni ambientali di cui all'allegato 3D.

### **Impatti su suolo e sottosuolo**

L'impianto fotovoltaico si svilupperà su una superficie la cui area non è univocamente quantificata, atteso che in taluni elaborati si riporta una superficie di circa 22 ettari, mentre altri riportano 12 ettari, di cui la superficie effettivamente impegnata, inclusa nel perimetro dei soli inseguitori ed interna alla viabilità di servizio, sarà di circa 10,20 ha a cui corrisponderà una densità di potenza pari a 0,78 MWp/ha.

Tale incertezza costituisce, pertanto, un ulteriore elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo che sembrerebbe maggiore di quanto previsto dalla normativa di settore regionale e statale.

Altro elemento necessitante approfondimenti in termini di analisi degli impatti sulle matrici suolo e sottosuolo è dovuto alla mancata quantificazione delle terre e rocce da scavo, secondo le previsioni del d.P.R. 120/2017 e s.m.i..

### **Impatti su acque superficiali e sotterranee.**

Il progetto non analizza adeguatamente i possibili impatti/effetti sulla matrice acqua e ambiente, né sembrano pertinenti e coerenti le condizioni ambientali con la tipologia progettuale proposta, dal momento che l'impianto fotovoltaico presenta un elevato indice di occupazione agricola tale da incidere in modo significativo sul regime superficiale e sotterraneo dell'ambiente idrico.

### **VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.**

Dall'analisi di cui sopra, si rileva che gli elaborati progettuali, non contengono le informazioni necessarie per giungere ad una conclusione motivata di esclusione di effetti significativi/impatti del progetto sull'ambiente, tenendo conto delle conoscenze, dei modelli previsionali utilizzati e dei metodi di valutazione adottati.

### **VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.**

La documentazione di progetto non prevede alternative progettuali.

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra e nel rispetto delle funzioni assegnate a questa Struttura con Regolamento Regionale n. 10/2023 e successiva modifica disposta con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019, che:

-sussiste una mancata relazione tra l'opera progettata e gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti (Art. 6 D.G.R. n. 421/2019); atteso che non è possibile verificare in modo definitivo ed inequivocabile ai fini della positiva valutazione di assoggettabilità a VIA, la coerenza e la conformità del progetto rispetto ai vigenti piani sovra-comunali di pianificazione, quali il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Sulla base delle informazioni fornite nello Studio Preliminare Ambientale, gli elementi valutati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico dovranno essere approfonditi con apposito processo di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), al fine di un ottimale inserimento delle opere nel particolare contesto ambientale e territoriale prescelto, anche in relazione agli attuali vincoli di: Area Militare, Area di Protezione Civile, Paesaggi Sabbiosi Dunali, Archeologico (secondo l'Atlante dei Paesaggi), PAI (rischio R4) e pericolosità per liquefazione (classe di Fattibilità 3), con consistenti limitazioni.

Le misure di mitigazione proposte non sono sufficienti a rendere compatibile ambientalmente l'intervento, in quanto non consentono un riequilibrio ambientale e territoriale ben definito.

**ATTESO CHE**, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il progetto in oggetto **deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA.**

### **Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

Nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e del

tecnico progettista e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento, ritiene che il progetto in oggetto, **deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA.**

*Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.*

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi. –

**Progetto** per la *Realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 8,000MWp in Agro di Sellia Marina (CZ)*

**Proponente:** Nautiko Srl

**Comuni d'intervento:** Sellia Marina e Simeri Crichi (CZ)

### LA STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonio LAROSA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Rossella DEFINA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
3	Componente tecnico (Dott.)	<i>Simon Luca BASILE</i>	<i>f.to digitalmente</i>
4	Componente tecnico (Dott.)	<i>Paolo CAPPADONA (*)</i>	<i>f.to digitalmente</i>
5	Componente tecnico (Dott.)	<i>Raffaele PAONE</i>	<i>f.to digitalmente</i>
6	Componente tecnico (Dott.)	<i>Nicola CASERTA</i>	<i>f.to digitalmente</i>
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Paola FOLINO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
8	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Maria Rosaria PINTIMALLI</i>	<i>f.to digitalmente</i>
9	Componente tecnico (Ing.)	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
10	Componente tecnico (Dott.)	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
11	Componente tecnico (Ing.)	<i>Costantino GAMBARDELLA(*)</i>	<i>f.to digitalmente</i>
12	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	<i>Angelo Antonio CORAPI (*)</i>	<i>f.to digitalmente</i>
13	Componente (Ing.)	<i>Maria Annunziata LONGO</i>	<i>f.to digitalmente</i>
14	Componente tecnico (Dott.ssa)	<i>Annamaria COREA</i>	<i>assente</i>
15	Componente tecnico (Ing.)	<i>Giovanna PETRUNGARO</i>	<i>f.to digitalmente</i>

(\*) Relatore/Istruttore/ Coordinatore

Il Presidente  
Ing. Salvatore Siviglia  
Firmato digitalmente